

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 4928 del 08/03/2023 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2023/5294 del 08/03/2023
Struttura proponente:	SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Oggetto:	LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO "MODIFICA AUTORIZZAZIONE DET-AMB-2019-4936 CONSISTENTE NELLA RICHIESTA DI AUMENTO DELLA QUANTITÀ ANNUALE TRATTATA CON R5", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI LUZZARA(RE) , PROPOSTO DA ROMITTI S.R.L.
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
Firmatario:	DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Responsabile del procedimento:	Denis Barbieri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente Romitti S.r.l., con sede legale nel comune di Suzzara (MN), ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto denominato *"modifica autorizzazione DET-AMB-2019-4936 consistente nella richiesta di aumento della quantità annuale trattata con R5"*, localizzato nel Comune di Luzzara(RE), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2022.1025293 del 10 ottobre 2022) e all'ARPAE di Reggio Emilia;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Reggio Emilia che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2023.0193698 del 1° marzo 2023 precisando che vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate riteneva la necessità di sottoposizione del progetto alla successiva procedura di VIA; la Posizione Organizzativa di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.60 in quanto modifica ed estensione di progetti di cui all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni sull'ambiente, ricadenti nella categoria B.2.50 *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante*

operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006”;

il progetto prevede la richiesta di incremento della capacità annuale di recupero di rifiuti non pericolosi (inerti derivanti da lavorazioni edili) dalle attuali 11.930 tonnellate a 24.140 tonnellate. Il proponente descrive il progetto come avente carattere meramente gestionale dal momento che non prevede modifiche agli spazi di lavorazione né opere. Ad oggi la lavorazione media giornaliera eccede già le 10 tonnellate giorno, ed è pari a 45,9 tonnellate al giorno, mentre il progetto prevede di arrivare ad una media di 92,8 tonnellate giorno;

con nota dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia - Romagna, (prot. n. PG.2022.1109250 del 26 ottobre 2022) sono state richieste integrazioni al progetto presentato;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste che sono state acquisite al prot. n. PG.2022.1164282 del 17 novembre 2022;

con nota di ARPAE di Reggio Emilia (prot. PG.2022.1195822 del 30 novembre 2022), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb;>

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 *"norme in materia ambientale"*;

ARPAE SAC di Reggio Emilia, sentiti gli Enti e i Servizi potenzialmente interessati, esaminata la documentazione acquisita, ha ritenuto necessario indire una riunione istruttoria;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 30 novembre 2022, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte

dei cittadini;

durante tale periodo sono state acquisite le seguenti osservazioni/contributi da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto:

1. AUSL, Servizio Igiene e Sanità Pubblica contributo prot. n. 2023/20866 del 15/02/2023, acquisito in pari data al PG/2023/27695 di ARPAE;
2. Provincia di Reggio Emilia contributo prot. n. 8349/2023 del 24/02/2023, acquisito in pari data al PG/2023/33415 di ARPAE;

l'autorità competente ha comunicato, con nota prot. PG.2023.113098 del 7 febbraio 2023, la proroga del termine di adozione del provvedimento di ulteriori venti giorni, ai sensi dell'art.19 comma 6 del d.lgs. 152/06, al fine di poter valutare adeguatamente la documentazione fornita e concludere l'istruttoria;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

attualmente la ditta è autorizzata con provvedimento DET-AMB-2019-4936 del 28 ottobre 2019 per l'attività di gestione rifiuti con operazione R5 "riciclo\recupero di altre sostanze inorganiche" di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti inerti) nell'impianto sito nel Comune di Luzzara per una capacità annuale di recupero pari a 11.930 t/anno, corrispondenti ad una capacità di lavorazione media giornaliera di 45,9 t/giorno;

come indicato negli elaborati il centro di recupero:

- è localizzato nell'area di bassa pianura reggiana in un'area distante oltre 4 km dagli abitati di Luzzara e Reggiolo;
- confina a sud con il Cavo Tagliata, rientrando nella fascia dei 150 m di tutela del corpo idrico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs 42/2004;
- non ricade in aree di tutela archeologica, né di tipo naturalistico;
- non ricade in zone di protezione delle acque sotterranee;

- ricade nell'ambito del territorio urbanizzato e urbanizzabile di cui all'art. 44 delle NA del PSC del Comune di Luzzara "Attività esistente di raccolta, deposito e rottamazione";
- ricade all'interno della Classificazione Acustica Comunale di Luzzara (RE) in Area di Classe V pertanto si configura come un'area prevalentemente industriale con limite Diurno pari a 70 dB(A) e Notturno pari a 60 dB(A);
- è compreso nell'area interessata da scenario di pericolosità definito L-P1 (alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento, bassa probabilità) per quanto riguarda il reticolo secondario di pianura (RSP);
- si estende su una superficie complessiva di 5.048 mq, di cui 58 mq risultano pavimentati mentre il resto dell'impianto è realizzato in terra battuta ghiaia, e risulta organizzato in diverse aree funzionali: area cumuli di materiale messo in riserva, area cumuli materiale che ha cessato la propria qualifica di rifiuto, area pesa, area uffici e bagni, parcheggio, fascia di rispetto dal Cavo Tagliata (in cui non sono previste attività), area ex-fabbricato agricolo, aree di movimentazione e lavorazione;

l'attività di recupero del rifiuto inerte avviene tramite macinazione e vagliatura granulometrica mediante l'utilizzo di un frantoio a mascella mobile, dotato di deferrizzatore per la separazione del materiale metallico e di sistema di abbattimento delle polveri prima e dopo la lavorazione, costituito da appositi nebulizzatori posti nei punti di maggior produzione di polvere. Il ciclo produttivo prevede le seguenti fasi:

1. conferimento del rifiuto e accettazione del solo materiale conforme;
2. messa in riserva del rifiuto in attesa della lavorazione su area dedicata;
3. alimentazione della tramoggia mediante escavatore con materiale da frantumare: l'alimentatore scarica gradualmente il materiale sul vaglio vibrante che esegue una prima selezione separando la frazione fine dal materiale da frantumare. Il materiale di pezzatura maggiore è inviato al frantoio, che è la parte più importante della macchina, i blocchi sono frantumati schiacciandoli in una mascella fissa ed una mobile, il materiale esce allorché ha raggiunto la dimensione consentita dalla bocca di uscita regolabile;

4. il materiale frantumato, trasportato dal nastro principale passa sotto il nastro di deferrizzazione che separa il ferro eventualmente contenuto nel materiale frantumato;

5. il materiale è infine conferito al cumulo;

la produttività del gruppo di frantumazione è variabile, fino ad un massimo di 50 ton/ora; con le integrazioni è specificato che attualmente la lavorazione di frantumazione e vagliatura è prevista per 1 (massimo 3) ore/giorno e che l'attività è svolta esclusivamente nel periodo diurno;

modifica in progetto

la modifica in progetto prevede di aumentare la capacità annuale di recupero di rifiuti non pericolosi (inerti derivanti da lavorazioni edili) dalle attuali 11.930 tonnellate a 24.140 tonnellate, portando la lavorazione media giornaliera da 45,9 tonnellate al giorno ad una media di 92,8 tonnellate giorno;

negli elaborati è precisato che l'intervento in progetto non prevede la realizzazione di opere o di altre modifiche all'impianto autorizzato, né a livello impiantistico né a livello gestionale, comportando l'utilizzo del frantoio per un periodo di 2 ore/giorno (massimo 3) senza incidere sulle altre fasi del ciclo produttivo e lasciando inoltre invariati gli stoccaggi istantanei, in considerazione di una corrispondenza dei flussi in entrata/uscita del materiale;

VALUTATO CHE:

i Carabinieri Forestali "Emilia Romagna" N.I.P.A.A.F. di Reggio Emilia, a seguito di attività ispettiva effettuata in data 15/11/2022, ha inviato un'articolata nota in data 14.02.2023, acquisita agli atti ARPAE al PG.2023.26742, con cui rileva violazioni alla disciplina urbanistico-edilizia, paesaggistica ed ambientale in relazione allo stato di fatto e all'attività svolta nel centro di recupero di Romitti S.r.l. oggetto del presente screening;

fra le varie criticità sono state rilevate numerose difformità rispetto allo stato legittimato in termini di aree utilizzate, modalità e attività di gestione rifiuti svolte nel centro, localizzazione e presenza di strutture di servizio, realizzazione delle reti fognarie e gestione delle acque superficiali, rispetto dei vincoli ambientali, idraulici e degli aspetti paesaggistici;

da quanto sopra, emerge che oltre ad essere stato rilevato uno stato di fatto difforme rispetto allo stato autorizzato legittimato, ad esempio sotto il profilo urbanistico ed edilizio, anche lo stato ambientale ante-operam rappresentato negli

elaborati di screening appare non correttamente descritto rispetto al reale stato di fatto attuale ante-operam;

alla specifica richiesta formulata nella nota di richiesta di integrazioni dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia - Romagna, (prot. n. PG.2022.1109250 del 26 ottobre 2022): "presentare un'attestazione a firma di professionista abilitato e controfirmata dal legale rappresentante dell'Azienda della rispondenza dello stato di fatto allo stato legittimato ed autorizzato" la ditta non ha fornito alcuna risposta;

la verifica di assoggettabilità a VIA deve accertare la significatività degli impatti ambientali di un dato progetto in relazione al sito di localizzazione, seguendo i criteri di cui all'allegato V del D.lgs 152/2006, esaminando il progetto e le caratteristiche del sito di impianto in relazione allo stato attuale delle varie componenti ambientali coinvolte e ai potenziali impatti derivanti dalla attuazione del progetto;

nel caso specifico emerge che:

- non è possibile valutare correttamente le caratteristiche del progetto (allegato V del D.Lgs 152/2006, criterio 1): non risulta infatti correttamente descritta e valutata la "dimensione e la concezione d'insieme" del progetto, anche con riferimento al "cumulo di altri progetti esistenti/approvati" nell'area limitrofa (nell'area limitrofa ad est dell'impianto assoggettato a screening infatti è presente un'altra attività gestita dalla medesima ditta - oggetto dei rilievi dei Carabinieri sopracitati - gestita in continuità con quella in analisi, in grado di determinare impatti cumulativi), pertanto non risulta adeguatamente definita "l'utilizzazione di risorse naturali quali suolo, territorio e acqua", né è possibile definire sulla base dei dati forniti, "l'inquinamento e i disturbi ambientali" ad esempio legati ad emissioni diffuse e rumore;
- non è possibile valutare correttamente l'"intensità e la complessità dell'impatto" (allegato V del D.Lgs 152/2006, criterio 3) di cui non è stata fornita una corretta rappresentazione nella documentazione allegata alla domanda di screening, né individuare "la possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace";

in sostanza, la mancanza nello studio ambientale preliminare della descrizione realistica dello stato di fatto e dell'intensità degli impatti a carico delle componenti ambientali interessate non

consente di poter escludere impatti significativi non valutati negli elaborati consegnati dal proponente relativi alle diverse componenti ambientali tra cui acque superficiali e sotterranee e suolo, ferme restando le iniziative necessarie per regolarizzare e/o sanare le violazioni rilevate dai Carabinieri;

in particolare:

- nello stato di fatto gli impatti dell'attività non interessano solo le aree legittimate dal momento che le attività svolte, nel loro complesso, interessano aree molto più ampie di quanto rappresentato negli elaborati;
- non è definito con chiarezza l'uso del suolo e le attività effettuate sulle diverse aree, non è inoltre garantita la mancanza di possibili percolamenti, essendo stata riscontrata la presenza di una cisterna di carburante sul sito;
- non è accertata la reale gestione delle acque reflue riportata nello studio presentato;
- la valutazione delle emissioni diffuse contenuta nello studio ambientale preliminare non è rappresentativa dell'attività effettivamente svolta e non è accertata la presenza dei presidi di mitigazione indicati nello studio;
- le analisi di impatto acustico non sono rappresentative dello stato di fatto (dai rilievi dei Carabinieri, ad esempio, è accertata la presenza nel sito di un ulteriore frantoio, non menzionato nello studio ambientale preliminare);
- non è accertata la stima dei mezzi in transito e di lavorazione;
- gli aspetti paesaggistici non sono corrispondenti a quanto dichiarato (dai rilievi dei Carabinieri emerge la presenza di cumuli fino a 12 m - rispetto ai 3 m dichiarati nello studio ambientale preliminare - ricadenti all'interno della fascia di 150 metri del cavo Tagliata che rientra nell'elenco delle "acque pubbliche", tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- non sono rispettate le distanze della fascia di rispetto idraulico di 10 metri dal Cavo Tagliata né è certa l'entità e la qualità degli scarichi;

infine, dalla relazione ispettiva del N.I.P.A.A.F. di Reggio Emilia emergono significativi problemi di gestione dell'intera area impiantistica; in particolare appare evidente che occorra una revisione delle modalità di organizzazione dei flussi di rifiuti,

lavorazioni, materiali e delle aree interessate, aspetti che confliggono con le attuali richieste di aumento della potenzialità di trattamento in quanto non risolverebbe il problema dell'accumulo di rifiuti trattati nei ridotti spazi a disposizione ma - anzi - lo potrebbe acuire. Questi aspetti e i relativi impatti per complessità e per tipologia (pur a parità di quantitativi massimi) non avrebbero comunque una compiuta sede valutativa e risolutiva nel successivo percorso di modifica dell'autorizzazione vigente ma trovano la giusta collocazione in sede di procedimento autorizzatorio unico di Valutazione di Impatto Ambientale;

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità indicati nell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2023.0193698 del 1° marzo 2023, sulla base della documentazione presentata e delle osservazioni e dei contributi pervenuti, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale, non si possono escludere potenziali effetti negativi significativi sull'ambiente;

si debba pertanto **assoggettare**, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 4/2018, il progetto denominato "modifica autorizzazione DET-AMB-2019-4936 consistente nella richiesta di aumento della quantità annuale trattata con R5", localizzato nel Comune di Luzzara(RE), alla ulteriore procedura di VIA, in quanto non è possibile escludere effetti negativi e significativi sull'ambiente per quanto espresso nelle valutazioni riportate nei punti precedenti;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

RICHIAMATI:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 324 del "Disciplina Organica in materia di organizzazione

dell'Ente e gestione del personale", con decorrenza dal 1° aprile 2022;

- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1° aprile 2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13 ottobre 2017 PG/2017/0660476 e del 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale 31 gennaio 2022 n. 111, "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la deliberazione di Giunta regionale 2 novembre 2022 n. 1846, "Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024";

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche

potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

a) di assoggettare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018 il progetto denominato "modifica autorizzazione DET-AMB-2019-4936 consistente nella richiesta di aumento della quantità annuale trattata con R5", localizzato nel Comune di Luzzara (RE), alla ulteriore procedura di VIA. in quanto non è possibile escludere effetti negativi e significativi sull'ambiente; in particolare:

- a seguito dall' attività ispettiva del N.I.P.A.A.F. di Reggio Emilia emergono significativi problemi di gestione dell'intera area impiantistica e la necessità di una revisione delle modalità di organizzazione dei flussi di rifiuti, lavorazioni, materiali e delle aree interessate, aspetti che confliggono con le attuali richieste di aumento della potenzialità di trattamento in quanto non solo non risolverebbe il problema dell'accumulo di rifiuti trattati nei ridotti spazi a disposizione ma, anzi, lo potrebbe acuire;
- l'attività ispettiva del N.I.P.A.A.F. ha evidenziato la mancanza di una descrizione realistica dello stato di fatto e dell'intensità degli impatti a carico delle componenti ambientali nello studio ambientale preliminare che non consente di effettuare una compiuta valutazione degli impatti relativi alle diverse componenti ambientali, tra cui acque superficiali e sotterranee e suolo, ferme restando le iniziative necessarie per regolarizzare e/o sanare le violazioni rilevate dai Carabinieri;
- non è possibile valutare correttamente le caratteristiche del progetto (allegato V del D.Lgs 152/2006, criterio 1): non risulta infatti correttamente descritta e valutata la "dimensione e la concezione d'insieme" del progetto, anche con riferimento al "cumulo di altri progetti esistenti/approvati" nell'area limitrofa (ad esempio nell'area limitrofa ad est dell'impianto in oggetto è presente un'altra attività gestita dalla medesima ditta gestita in continuità con quella in analisi, in grado di determinare impatti cumulativi), pertanto non risulta adeguatamente definita "l'utilizzazione di risorse naturali quali suolo,

territorio e acqua", né è possibile definire sulla base dei dati forniti, "l'inquinamento e i disturbi ambientali" ad esempio legati ad emissioni diffuse e rumore;

- non è possibile valutare correttamente l'"intensità e la complessità dell'impatto" (allegato V del D.Lgs 152/2006, criterio 3) di cui non è stata fornita una corretta rappresentazione nella documentazione allegata alla domanda di screening, né individuare "la possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace";

- b) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Romitti s.r.l., al Comune di Luzzara, alla Provincia di Reggio Emilia, all'AUSL di Reggio Emilia, all'ARPAE di Reggio Emilia, al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
- c) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- d) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- e) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI